



Comune di Serrenti

Provincia del Sud Sardegna

Copia del Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 6 del 07/03/2022

Oggetto:

RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO

L'anno 2022 addì 7 del mese di Marzo, alle ore 18.25 nella sala delle adunanze consiliari, prevista in modalità mista, parte in presenza e parte in modalità videoconferenza ai sensi del D.L. 17 marzo 2020 n. 17, art. 73.

Regolarmente convocato per le ore 18.00, mediante avvisi scritti, notificati in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, in Prima convocazione

All'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Presente
TALLORU PANTALEO	SI
BOI MAURA	SI
LECCA LORENZO	SI
SERRA ALESSANDRO	SI
MARINI FIAMMETTA	SI
SANNA FEDERICA	SI
BELLU IRENE	SI
CORONGIU EMANUELE	SI
FURCAS GIAMPAOLO	SI
TIDDIA CANDIDO	NO
PASCI MARIA ANTONELLA	SI
FADDA GIULIANA	SI
TOCCO FABIO	NO

Consiglieri in carica 13, presenti 11, assenti 2

Partecipa il Segretario Comunale Paolo MAGGIO.

Presenti in sede: n. 7 (Sindaco TALLORU P.; Consiglieri BELLU I; BOI M.; CORONGIU E.; FADDA G.; MARINI F.; SERRA A.).

Presenti in videoconferenza: n. 4 (Consiglieri FURCAS G.; LECCA L.; PASCI M.A.; SANNA F.).

Assume la Presidenza il Sindaco Pantaleo TALLORU il quale, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

La piattaforma utilizzata in modalità video è *gotomeeting*.

***Entra il Consigliere Tiddia Candido.
I Consiglieri presenti sono pertanto n. 12.***

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29.11.2021 recante: “APPROVAZIONE I NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022/2024”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 29.11.2021 recante “APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)”;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 24.01.2022 recante: “OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE PER L'ANNO 2022”;

PREMESSO CHE:

- **A)** con delibera della Giunta Comunale n° 70 del 05.05.2010 avente per oggetto: “REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA P.I.A. VILLASANTA”, IMPORTO COMPLESSIVO €. 2.695.000,00. CONCESSIONE ANAS PER INTERFERENZE STRADALI. RIPARTIZIONE ONERI A CARICO DEI COMUNI DI SANLURI, SERRENTI, SAMASSI E FURTEI” si stabiliva di delegarne il comune di Sanluri come capofila per la stipula delle convenzioni con ANAS e successiva corresponsione allo stesso comune dei canoni di attraversamento stradali dovuti: Il comune di Sanluri in qualità di comune capofila con lettera registrata al protocollo comunale n°15199 del 20.12.2021 ha richiesto le quote di competenza per gli anni 2020 e 2021;

- **B)** in data 23.02.2022 è pervenuta la fattura n° 4588800008 emessa dalla società LIQUIGAS per il riconoscimento del conguaglio del consumo di gas GPL dell’edificio scuola media per l’anno 2021;

- **C)** in data 18.11.2021 prot. 13886 è pervenuto l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate per il mancato pagamento del bollo per l’annualità 2019 del veicolo comunale (motocarro) targato AM41288.

RILEVATO PERTANTO:

relativamente al debito di cui al punto

- **A)** vi è un formale impegno assunto con delibera della Giunta Comunale; tuttavia a causa della tardiva ricezione della richiesta del Comune di Sanluri, non è stato possibile adottare gli impegni per gli anni di riferimento. L’importo complessivo da riconoscere e liquidare è di € 3.295,23 di cui € 1.649,97 per l’anno 2020 ed € 1.645,26 per l’anno 2021;

relativamente al debito di cui al punto

- **B)** vi è un contratto di fornitura di gas con la società Liquigas, sono stati verificati i consumi e gli stessi corrispondono a quanto richiesto dalla società Liquigas; tuttavia il verificarsi di consistenti aumenti del prezzo unitario del gas oltre al fatto che la fattura è stata ricevuta oltre l’anno 2021 non ha reso possibile provvedere ad integrare gli impegni di spesa a favore della società Liquigas per un importo pari ad € 6.146,31;

relativamente al debito di cui al punto

- C) il motocarro targato AM41288 è da tempo in disuso; tale circostanza ha generato il mancato impegno di spesa e il conseguente mancato pagamento della tassa di circolazione del mezzo per un importo pari ad € 30,83;

VISTI GLI ARTT. 191, 193 E 194 DEL T.U. 18 AGOSTO 2000, N. 267:

«Art. 191. Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'[articolo 153, comma 5](#). Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

2. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno.

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'[articolo 194, comma 1, lettera e\)](#), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

4. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'[articolo 194, comma 1, lettera e\)](#), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

5. Il regolamento di contabilità dell'ente disciplina le modalità attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione di beni, lo stato di avanzamento di lavori, la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed, entro 10 giorni, annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalità previste dall'[articolo 42 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89](#). Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al [d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), ed è esclusa la possibilità di ricorrere a protocolli di settore o di reparto. »;

«Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio. (Così come modificato dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014)

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento

degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;

«Art. 194 - Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivantida:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti, nonchè, in presenza di piani di rateizzazioni con durata diversa da quelli indicati al comma 2, può garantire la copertura finanziaria delle quote annuali previste negli accordi con i creditori in ciascuna annualità dei

corrispondenti bilanci, in termini di competenza e di cassa. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.»;

CONSIDERATO CHE:

-l'art. 191 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs 267/2000, prevede che l'acquisizione di beni e servizi da parte degli enti locali possa avvenire soltanto in presenza del relativo impegno contabile registrato sul programma del bilancio di previsione e del visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4;

-la violazione degli obblighi imposti dal suddetto articolo comporta la qualificazione del debito nascente dalla relativa obbligazione nei confronti del terzo fornitore, quale debito fuori bilancio;

-il successivo art. 194, comma 1, lett. e) del T.U. stabilisce peraltro che gli enti, con deliberazione consiliare, possano procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio nascenti dall'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui sopra, "soltanto... nei limiti degli accertati e dimostrati utilità di arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza";

-per questo motivo i crediti del Comune di Sanluri, della società Liquigas e dell'Erario sono diventati debiti fuori bilancio da riconoscere con delibera del Consiglio Comunale.

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte di dover riconoscere i debiti fuori bilancio sopra descritti;

RILEVATO che l'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 dispone che: "I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura delle Corti dei Conti";

DATO ATTO che è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239 comma 1, lett. b) del D.lgs 267/2000 (verbale n. 7 del 1.3.2022, prot. 2437 del 2.3.2022);

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dei Servizi Tecnici e Manutentivi;

ATTESO che sulla proposta è stato acquisito il parere contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Amministrativi e Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.LGS 267/2000;

VISTI:

il D.lgs 267/2000 recante T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali e ss.mm.ii.;

lo Statuto Comunale;

il Regolamento del Consiglio Comunale;

il vigente regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi;

Espone il punto all'OdG il Sindaco, Pantaleo Talloru.

Il Sindaco mette in votazione la proposta.

Visto l'esito della votazione palese, espresso per alzata di mano, che consegue:

N. 12 Consiglieri presenti

N. 9 Consiglieri votanti

N. 9 voti favorevoli

N. 3 astenuti (Pasci M.A.; Fadda G.; Tiddia C.).

DELIBERA

1) **DI RICONOSCERE** la legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, comma 1 lett. e), avvenuta in violazione dell'art. 191, D.Lgs 267/2000, come descritti in premessa ed accertati alla data del 31 dicembre 2021 per un importo complessivo di € 9.472,37 specificati come segue:

- A) COMUNE DI SANLURI, per canoni di attraversamento stradali: € 3.295,23 di cui € 1.649,97 per l'anno 2020 ed € 1.645,26 per l'anno 2021 come da nota prot.15199 del 20.12.2021;
- B) Società Liquigas per il riconoscimento del conguaglio del consumo di gas GPL dell'edificio scuola media per l'anno 2021: € 6.146,31 come da fattura emessa da liquigas in data 18.02.2022 e registrata al prot. 2124 del 23.02.2022;
- C) Agenzia delle entrate: € 30,83 per il mancato pagamento del bollo per l'annualità 2019 del veicolo comunale (motocarro) targato AM41288 con imputazione al cap 482002;

2) **DI PROVVEDERE** a finanziare il debito di € 9.441,54 con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno 2021;

3) **DI DARE ATTO** che si provvederà a trasmettere copia della presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti- Sezione giurisdizionale per la Sardegna, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 289/2002.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere,

Visto l'esito della votazione palese, espresso per alzata di mano, che consegue:

N. 12 Consiglieri presenti

N. 9 Consiglieri votanti

N. 9 voti favorevoli

N. 3 astenuti (Pasci M.A.; Fadda G.; Tiddia C.).

DELIBERA

DI DARE, alla deliberazione di cui alla presente proposta, l'immediata esecutività ai sensi dell'art. 134 comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di evitare ritardi nella conclusione del procedimento de quo.

Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e sottoscritto come appresso:

IL PRESIDENTE
F.to TALLORU PANTALEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MAGGIO Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune il giorno 10/03/2022 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, comma 3, della L.R. n° 2/2016.

Il Segretario Comunale
F.to MAGGIO Paolo

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva a norma dell'art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000 il 07/03/2022

Il Segretario Comunale
F.to MAGGIO Paolo

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma del D.P.R. n° 445/2000

SERRENTI, li _____

Il Funzionario Delegato